

Rapporto semestrale sulla gestione del servizio idrico integrato nella Regione Lazio I° e II° semestre 2020

Rapporto semestrale sulla gestione del servizio idrico integrato nella Regione Lazio I e II Semestre 2020

Garante del Servizio Idrico Integrato della Regione Lazio
11/12/2020

Regione Lazio

INDICE

Introduzionepag. 3

Parte Prima – La grave situazione di emergenza a causa della pandemia dovuta alla diffusione della malattia da COVID-19 e la normativa emergenziale dell'ARERA.

1.0 Le deliberazioni dell'ARERA.

1.1 L'attività di rappresentanza istituzionale del Garante.

1.2 Le questioni rilevanti del SII.

1.2.1 L'accertamento del diritto alla percezione di una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mancato esercizio dei diritti dei proprietari spettanti sui terreni ubicati nel comune di Vallepietra, in località Cardellina - Cesa degli Angeli, e ricadenti nelle zone di rispetto di cui all'art. 94, comma 4, del Codice dell'Ambiente.

1.2.2 Le istanze sulla corretta applicazione del sistema tariffario agli utenti industriali inoltrate dalla società Centrale del Latte di Roma S.p.a. .

Parte Seconda - L'attuazione del S.I.I. nella Regione Lazio, normativa, profili di interesse ed interventi.

2.0 L'attuazione del Sistema Idrico Integrato nella Regione Lazio.

2.1 Il governo degli ambiti territoriali.

2.2 Le Tariffe.

2.3 La nuova Carta dei servizi.

2.4 Attività dell'Ufficio del Garante.

Introduzione

L'anno 2020 è stato caratterizzato dalla presenza di una grave pandemia a livello mondiale chiamata Covid-19 causata dal virus Sars-Cov-2 che ha comportato tutta una serie di restrizioni della libertà personale dei cittadini e ha modificato le metodologie di lavoro.

A causa di questa pandemia addirittura, nei mesi di marzo, aprile e maggio l'Italia intera è andata in lockdown con uno stop totale di tutte le attività e gli spostamenti, tranne che per quelle attività che garantivano i servizi essenziali per la vita.

Durante questo periodo è stata adottata la modalità di lavoro a distanza cosiddetta "smart-working" e anche l'Ufficio del Garante ha continuato a distanza a dare grande rilievo all'instaurazione di un rapporto con i cittadini e la figura del Garante, proprio grazie alla sua posizione di terzietà, e a fornire costantemente un valido supporto agli utenti e ai Gestori nelle fasi conciliative.

Il Garante si è sempre tenuto in contatto con i membri della Consulta degli Utenti e dei Consumatori soprattutto nell'affrontare le problematiche contingenti ed urgenti derivanti dalla situazione di emergenza sanitaria, dove l'elemento acqua risulta essere ancora più necessario.

Il Garante si è, ad esempio, fatto portatore delle istanze dei cittadini tese ad una sospensione e congelamento delle bollette, considerato il periodo di totale assenza di reddito per le famiglie e ha proseguito nell'attività di con l'istituzione di tavoli tecnici.

Roma, 12 dicembre 2020

Il Garante del S.I.I. della Regione Lazio

Avv. Paola Perisi

Parte Prima

La grave situazione di emergenza a causa della pandemia dovuta alla diffusione della malattia da COVID-19 e la normativa emergenziale dell'ARERA.

1.0 Le deliberazioni dell'ARERA.

Di rilievo le deliberazioni dell'ARERA adottate durante la situazione emergenziale che seguono:

- deliberazioni del 20 marzo 2020 nn. 59 e 60/2020/R/com, contenenti misure urgenti e l'istituzione di un conto straordinario per l'emergenza epidemiologica COVID-19.

Tutte le eventuali procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua per morosità - di famiglie e piccole imprese - vengono rimandate dal 10 marzo scorso e fino al 3 aprile 2020.

Viene inoltre istituito un conto presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, con disponibilità fino a 1 miliardo, per garantire la sostenibilità degli attuali e futuri interventi regolatori a favore di consumatori e utenti.

Dovranno quindi essere interamente rialimentate le forniture di acqua eventualmente sospese (o limitate/disattivate) dal 10 marzo 2020.

Dal 3 aprile il fornitore interessato a disalimentare/ridurre la fornitura del cliente moroso è tenuto a riavviare la relativa procedura di sospensione e procedere nuovamente alla sua costituzione in mora.

Per il settore idrico si fa riferimento a tutte le tipologie di utenze domestiche e non domestiche.

Il conto, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, avrà il compito di sostenere le straordinarie esigenze di immediata disponibilità di risorse finanziarie per garantire, nella fase di emergenza in corso, la sostenibilità degli interventi regolatori a favore dei clienti finali nei settori di competenza dell'Autorità.

Per il suo finanziamento la Cassa potrà trasferire - transitoriamente e compatibilmente con la regolare gestione dei pagamenti relativi alle finalità per le quali i conti di gestione ordinari sono stati costituiti- un importo fino a 1 miliardo di euro, attingendo alle giacenze disponibili. Tali importi dovranno poi essere restituiti ai conti di gestione di pertinenza.

Con ulteriore delibera, l'Autorità ha anche differito una serie di termini (in particolare le scadenze più ravvicinate) per gli adempimenti di regolazione dei settori idrico, energetico e ambientale.

Resta comunque salva la facoltà per l'Autorità di intervenire con ulteriori provvedimenti, anche d'urgenza, al fine di affinare o integrare le misure elencate, o di introdurne di nuove a tutela di ulteriori esigenze che dovessero emergere nel corso degli approfondimenti in corso sull'impatto nei settori di propria competenza delle misure governative di contenimento dell'epidemia da COVID-19.

- deliberazione del 18 marzo 2020 n. 76/2020/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di bonus sociale idrico”.

Alla luce delle stringenti misure adottate a livello nazionale per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, il provvedimento dispone il differimento di alcuni termini correlati alla gestione dei bonus sociali nazionali e la temporanea sospensione dei connessi flussi di comunicazione.

In particolare, per il periodo 1° marzo - 30 aprile, al fine di garantire la continuità di erogazione dei bonus ai cittadini che ne hanno diritto, il provvedimento dispone che a coloro che dovessero rinnovare la domanda di bonus oltre la scadenza originaria prevista dalla regolazione, ma comunque entro i 60 giorni successivi al termine del suddetto periodo di sospensione, sia garantita la continuità dei bonus medesimi, con validità retroattiva a partire dalla data di scadenza originaria e per un periodo di 12 mesi.

In aggiunta, il provvedimento dispone la sospensione dei vari flussi di comunicazione correlati alla gestione dei bonus, dandone comunicazione ai soggetti istituzionali che concorrono alla gestione di tali flussi (ANCI e CSEA).- deliberazione del 3 dicembre 2019 n. 499/2019/R/com, recante “Aggiornamento del valore soglia dell’ISEE per l’accesso ai bonus sociali dal 1 gennaio 2020, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016”.

- deliberazione del 2 aprile 2020 n. 117/2020/R/com, recante “Misure urgenti per l’emergenza epidemiologica COVID-19”

La presente deliberazione proroga il termine delle misure della deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2020, 60/2020/R/com fino al 13 aprile 2020 e integra la deliberazione medesima con ulteriori misure urgenti per l'emergenza epidemiologica COVID-19 a tutela dei clienti e utenti finali in

termini di modalità di invio delle bollette e rateizzazione dei pagamenti.- deliberazione del 30 luglio 2019 n. 353/2019/R/idr, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle modalità di alimentazione e di gestione del fondo di garanzia delle opere idriche, di cui all’articolo 58 della L. 221/2015, in coerenza con i criteri di cui al D.P.C.M. 30 maggio 2019”.

- deliberazione del 13 aprile 2020 n. 124/2020/R/com, recante “Misure urgenti per l’emergenza epidemiologica COVID”.

La presente deliberazione proroga il termine delle misure di cui alla deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2020, 60/2020/R/com, come modificata e integrata dalla deliberazione 117/2020/R/com, fino al 3 maggio 2020.

- deliberazione del 13 aprile 2020 n. 125/2020/ idr, recante “Richiesta di informazioni per l’adozione dei provvedimenti urgenti del Servizio Idrico Integrato”.

L’Autorità, in particolare, delibera:

1.1 di procedere, nell’ambito della definizione di provvedimenti urgenti, alla individuazione di misure volte alla mitigazione degli effetti derivanti dalla situazione emergenziale sull’equilibrio economico e finanziario del settore idrico e sulle condizioni tecniche di svolgimento delle prestazioni, al fine di garantire continuità nei servizi essenziali e sostegno al recupero degli investimenti necessari;

1.2 di effettuare, nell'ambito della definizione di provvedimenti urgenti, verifiche e approfondimenti per individuare strumenti volti alla mitigazione degli effetti per gli utenti o per loro singole categorie, derivanti dall'attuale situazione emergenziale, in particolare identificando soluzioni in materia di modalità di pagamento che consentano di prevenire situazioni di morosità in cui potrebbero incorrere gli utenti in condizioni di temporanea difficoltà economica;

1.3 di richiedere, al fine di adottare provvedimenti urgenti di regolazione e controllo di competenza dell'Autorità, agli Enti di governo dell'ambito (o altri soggetti competenti) e ai gestori del servizio idrico integrato, ogni informazione utile alle finalità di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2, qualora specificamente riconducibile all'emergenza COVID-19, con particolare riferimento:

- i. a possibili significativi scostamenti nella domanda di servizi, nonché agli eventuali oneri aggiuntivi, anche aventi finalità sociale, ove le modalità previste dalla regolazione vigente fossero ritenute non pienamente efficaci alla loro copertura, precisandone incidenza e tipologia;
- ii. alle eventuali attività gestionali maggiormente impattate, fornendo elementi per una corretta valutazione dei possibili effetti in termini di mantenimento o miglioramento dei livelli di qualità (in particolare di qualità tecnica);
- iii. alle possibili criticità connesse alle attività di fatturazione, indicando elementi utili a valutarne le ricadute in termini di previsioni di incasso, nonché segnalando eventuali categorie di utenti maggiormente meritevoli di tutela;

1.4 di trasmettere il presente provvedimento alle Regioni, agli Enti di governo dell'ambito territorialmente competenti e alle associazioni Conferenza delle

Regioni e delle Province Autonome, ANCI, ANEA e UTILITALIA;

- segnalazione del 23 aprile 2020 n. 136/2020/I/com, recante “Segnalazione al Parlamento e al Governo in merito ad alcuni interventi normativi in materia di energia elettrica, gas e acqua”.

L'ARERA, dopo avere illustrato sinteticamente le misure già adottate per mitigare, per quanto possibile, la situazione di disagio e di potenziale criticità per i consumatori finali e per le imprese dei settori regolati, intende richiamare l'attenzione di Parlamento e Governo sul fatto che le misure emergenziali deliberate, pur necessarie per far fronte alle criticità per i consumatori e per talune imprese, non potranno tuttavia essere mantenute nel tempo in via strutturale; ciò causerebbe, infatti, una perdita di solidità economico-finanziaria per intere filiere settoriali, con ricadute negative, in ultima istanza, sui clienti/utenti dei servizi nei settori regolati. Pertanto, l'Autorità ritiene opportuno avviare il superamento delle misure urgenti adottate nell'ultimo mese e valutare l'introduzione di nuovi strumenti di attenuazione delle criticità emergenti già a partire dalle prossime settimane, anche sulla base delle informazioni acquisite nell'ambito della sua continua attività di monitoraggio.

Inoltre, l'Autorità evidenzia, con tale Segnalazione, l'opportunità di alcuni interventi normativi tesi a sostenere le azioni urgenti che la medesima ritiene necessarie per affrontare in maniera adeguata l'attuale emergenza, con particolare riferimento ai settori del servizio idrico integrato e della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché dei bonus sociali

- deliberazione del 28 aprile 2020 n. 140/2020/R/com, recante “Proroga delle disposizioni urgenti in materia di bonus sociale idrico introdotte a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”.

A fronte del permanere della situazione emergenziale in atto e dell'efficacia delle misure governative di contenimento dell'epidemia da COVID-19, prorogate sino al 3 maggio 2020 dal dpcm 10 aprile 2020, il provvedimento estende al 31 maggio 2020 il periodo di

sospensione di cui al punto 1 della deliberazione 76/2020/R/com, ferme restando le ulteriori disposizioni di cui alla medesima delibera.

- deliberazione del 30 aprile 2020 n. 148/2020/R/com, recante “Proroga misure urgenti per l’emergenza epidemiologica da Covid-19”

La presente deliberazione proroga a favore dei clienti e utenti finali domestici il termine delle misure della deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2020, 60/2020/R/com, come modificate dalla deliberazione 117/2020/R/com e dalla deliberazione 124/2020/R/com, fino al 17 maggio 2020. Inoltre, relativamente al servizio idrico integrato, il presente provvedimento - al fine di prevenire le situazioni di morosità in cui potrebbero incorrere in particolare le utenze produttive - introduce la facoltà per le utenze ad uso diverso dal domestico di richiedere la rateizzazione delle fatture (i) non ancora scadute alla data del 4 maggio 2020 e, comunque, con scadenza entro il 31 maggio 2020; (ii) emesse tra il 4 maggio 2020 e il 31 maggio 2020.

- consultazione del 26 maggio 2020 n. 178/2020/R/eel, recante “Orientamenti per l’adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato alla luce dell’emergenza da Covid-19”.

L’Autorità ha evidenziato quanto segue.

1.1 Nella situazione che attualmente interessa il Paese, determinata dall’insorgenza di rischi per l’incolumità pubblica e privata connessi ad agenti virali trasmissibili, l’Autorità ha avviato le necessarie valutazioni per la ricerca di soluzioni urgenti nel servizio idrico integrato, da adottare comunque in una logica di stabilità del quadro di regole sviluppato negli anni, calibrando taluni strumenti per renderne più efficace l’impiego rispetto alle criticità riscontrate.

1.2 Al fine di permettere al settore di preservare gli imprescindibili profili di tutela dell’utenza, le caratteristiche di eccellenza industriale, nonché di gestire con strumenti adeguati la fase emergenziale, l’Autorità con deliberazione 13 aprile 2020, 125/2020/R/IDR ha avviato una richiesta di informazioni, rivolta agli Enti di governo dell’ambito e ai gestori del servizio

idrico integrato, per l'acquisizione degli elementi necessari alla definizione di misure urgenti idonee a garantire, in una logica di sistema, adeguati livelli di sicurezza della fornitura e qualità dei servizi idrici, l'equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio.

1.3 In particolare, sono state richieste informazioni (specificamente riconducibili all'emergenza COVID-19) in ordine:

- alle eventuali attività gestionali maggiormente impattate, fornendo elementi per una corretta valutazione dei possibili effetti in termini di mantenimento o miglioramento dei livelli di qualità;
- a possibili significativi scostamenti nella domanda di servizi, nonché agli eventuali oneri aggiuntivi, anche aventi finalità sociale, ove le modalità previste dalla regolazione vigente fossero ritenute non pienamente efficaci alla loro copertura, precisandone incidenza e tipologia;
- alle possibili criticità connesse alle attività di fatturazione, indicando elementi utili a valutarne le ricadute in termini di previsioni di incasso, nonché segnalando eventuali categorie di utenti maggiormente meritevoli di tutela.

1.4 Alla luce dei primi esiti del monitoraggio svolto, con il presente documento, confermando l'impianto complessivo della regolazione di settore, si sottopongono a consultazione i principali adeguamenti regolatori, che (affiancandosi alle misure già varate dall'Autorità in ordine alla disciplina dei pagamenti, per attenuare le criticità in cui potrebbero incorrere gli utenti del servizio idrico in condizioni di temporanea difficoltà economica¹) possano consentire di mitigare gli effetti dell'emergenza da COVID-19 sull'equilibrio economico e finanziario delle gestioni e sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni, garantendo la

continuità dei servizi essenziali nonché creando le condizioni per il rilancio della spesa per investimenti.

1.5 Nel seguito viene fornita una illustrazione degli adeguamenti che l’Autorità intende adottare con riferimento a talune delle disposizioni regolatorie afferenti:

- agli obiettivi dell’attività gestionale, come individuati in attuazione della regolazione della qualità contrattuale (RQSII)² e tecnica (RQTI)³, della misura (TIMSII)⁴ e relativa alle determinazioni afferenti ai reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura (come richiamate nel TICSII)⁵;
- agli strumenti applicabili per il conseguimento dei richiamati obiettivi, con particolare riferimento ai costi riconosciuti ai fini tariffari per il terzo periodo regolatorio (MTI-3)⁶.

1.6 Si precisa che il termine per la presentazione di osservazioni e proposte è ridotto a 15 giorni, in ragione dell’urgenza di introdurre accorgimenti su taluni specifici aspetti che risultino coerenti con l’assetto di regole complessivo e rispondenti alle effettive esigenze del sistema nella fase emergenziale e nella gestione delle fasi immediatamente successive.

1.7 L’Autorità intende adottare il provvedimento finale entro la fine del mese di giugno 2020 (anche beneficiando, per taluni aspetti applicativi, degli elementi emersi nell’ambito della fase di test degli schemi di raccolta dei dati tecnici e tariffari), procedendo contestualmente al differimento dei termini dei connessi adempimenti regolatori, in particolare prorogando alla seconda metà del mese di luglio:

- il termine di cui al punto 2 della deliberazione 46/2020/R/IDR, previsto per la conclusione della raccolta dati finalizzata alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica per gli anni 2018 e 2019 (termine già differito dal 17 aprile 2020 al 17 giugno 2020 con deliberazione 59/2020/R/IDR);

- il termine di cui al comma 5.3 della deliberazione 580/2019/R/IDR entro il quale l'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, è tenuto a trasmettere il pertinente schema regolatorio recante la predisposizione tariffaria del servizio idrico integrato per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 in osservanza del MTI-3 (termine originariamente fissato al 30 aprile 2020 e già prorogato al 30 giugno 2020 con deliberazione 59/2020/R/IDR).

Di seguito si riportano gli spunti per la consultazione, le domande e le relative risposte.

Q1. Si condividono le tempistiche prospettate per l'implementazione delle misure regolatorie che l'Autorità intende adottare a fronte dell'emergenza da COVID-19?

2 Primi esiti del monitoraggio svolto alla luce dell'emergenza da COVID-19

2.1 In risposta alla citata richiesta di informazioni di cui alla deliberazione 125/2020/R/IDR, sono stati presentati contributi da parte di numerosi gestori del servizio e loro associazioni, nonché di Enti di governo dell'ambito e loro associazione, i quali - pur precisando come l'evoluzione dell'emergenza sanitaria ancora in corso non consenta di tracciare un quadro dettagliato degli effetti e della relativa entità - hanno evidenziato le difficoltà emergenti e fornito all'Autorità primi utili elementi per calibrare la valutazione di soluzioni urgenti.

2.2 Nello specifico, sono stati rappresentati:

- l'impegno profuso dai gestori a garanzia della continuità e della disponibilità dei servizi in condizioni di sicurezza (con attenzione speciale per strutture sanitarie, assistenziali e di supporto logistico a protezione civile e servizi di pubblica utilità), al contempo segnalando:
 - la temporanea sospensione delle attività maggiormente esposte al rischio di contagio, in primis la raccolta delle misure di utenza (con difficoltà che si protrarranno anche nella rilevazione dei consumi in caso di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili) e la gestione degli sportelli fisici, avendo comunque potenziato il canale online e telefonico per l'erogazione dei vari servizi di qualità contrattuale;

- relativamente a talune delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica, l'interruzione dell'attività di ricerca perdite e il rallentamento dei cantieri per l'ammodernamento della rete, l'allungamento dei tempi di riscontro nell'ambito del processo di analisi della potabilità dell'acqua (compromettendo l'efficacia degli interventi correttivi), il rallentamento delle attività di adeguamento e di controllo degli scaricatori di piena, le possibili riduzioni del numero di conferimenti dei fanghi da depurazione presso i destinatari contrattualizzati per criticità operative e gestionali (con conseguente deviazione della destinazione dei fanghi presso le discariche), il rallentamento dei lavori volti al miglioramento dei depuratori;
- sospensioni o ritardi nella realizzazione degli investimenti programmati (per l'interruzione delle attività di cantiere a partire dal mese di marzo, disposta con i provvedimenti urgenti varati dal Governo e dalle autorità competenti, nonché a causa della minore disponibilità di personale operativo, delle difficoltà di approvvigionamento di materiali e mezzi, dei ritardi nella concessione di permessi e autorizzazioni), accompagnati anche dall'emergere di nuove necessità di investimento per fronteggiare determinati aspetti connessi con l'emergenza sanitaria e con le relative misure di contenimento;
- l'opportunità di riconsiderare i criteri per il computo degli oneri finanziari riferiti alle immobilizzazioni in corso, tenuto conto della riferita difficoltà nella operatività dei cantieri e conseguentemente nella conclusione degli interventi avviati;
- in ordine alla domanda dei servizi, una contrazione stimata dei consumi delle utenze non domestiche (categorie artigianali e industriali) e un aumento atteso dei consumi delle utenze domestiche, con l'effetto complessivo di una riduzione attesa del fatturato rispetto allo scorso anno, comunque sottolineando come, anche considerando la riferita sospensione delle attività

di lettura, non siano ancora disponibili i dati aggiornati sulla variazione dei consumi per effetto dell'emergenza COVID-19;

- relativamente ai costi specificamente riconducibili alla citata emergenza:
 - i maggiori oneri sostenuti dagli operatori per fare in modo che il proprio personale, per lo svolgimento di attività inderogabili, potesse operare in sicurezza, precisando che detti costi sono connessi: i) all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di attrezzature per consentire l'accesso di personale e/o utenti, all'adozione di nuove procedure e attività organizzative, alla sanificazione dei locali; ii) all'acquisto di apparecchiature informatiche destinate al telelavoro e agli oneri di connessione; iii) alla messa in sicurezza dei cantieri e alla sicurezza dei fornitori in genere; iv) al ricorso a procedure o forniture ad hoc, nei casi di attività di taluni fornitori bloccate dalle misure di contenimento;
 - l'atteso incremento dei costi di gestione derivante dalla circostanza che la contrazione registrata nella realizzazione degli investimenti non consentirà le ordinarie capitalizzazioni dei costi del personale;
 - un moderato calo degli oneri legato alla riduzione del prezzo dell'energia elettrica, delle spese di gestione delle sedi e di alcune voci di costo di personale (quali formazione, buoni pasto, ecc.);
- il ricorso ad ammortizzatori sociali da parte di alcuni gestori, che hanno attivato trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e/o il Fondo d'Integrazione Salariale (FIS);
- la circostanza che, in molti casi, le rilevazioni degli incassi riferite al primo mese di emergenza sanitaria non hanno evidenziato significativi peggioramenti circa i livelli di insoluto rispetto ai trend passati, pur evidenziando impatti negativi attesi nel medio-lungo periodo (derivanti dalle riferite variazioni nella composizione della domanda, come anche da cambiamenti nella effettiva capacità da parte degli utenti di far fronte ai pagamenti delle bollette), sia a livello di capitale circolante, sia a livello di insoluto misurato dall'unpaid ratio a 24 mesi;

- l'opportunità, segnalata in particolare dagli Enti di governo dell'ambito, di ampliare la platea degli utenti che potrebbero avere necessità di ricorso a misure di sostegno (ricomprendendovi anche soggetti non ricadenti, fino a questo momento, nelle categorie beneficiarie di bonus idrico, sociale e/o integrativo), nonché di promuovere il ricorso a forme di rateizzazione per l'utenza che ne faccia richiesta, anche se non ancora divenuta morosa;
- l'opportunità che le misure straordinarie a tutela dell'utenza abbiano estensione limitata nel tempo, contemperando l'esigenza di salvaguardare le utenze particolarmente impattate in termini economici dall'emergenza in corso, con quella di assicurare agli operatori risorse necessarie alla relativa sostenibilità finanziaria a garanzia della continuità del servizio prestato.

Q2. Si ritengono esaustive, seppure nella loro schematicità, le considerazioni riportate in ordine alle difficoltà riscontrate nella prima fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19?

3 Misure urgenti per mitigare gli effetti dell'emergenza epidemiologica

3.1 Nella declinazione di una azione straordinaria di completamento e integrazione della regolazione vigente (a garanzia della continuità del servizio idrico integrato e della tutela degli utenti finali), l'Autorità intende in primo luogo confermare la regolazione per schemi - la cui introduzione, a partire dal 2014, ha permesso di declinare le disposizioni applicabili alla luce delle caratteristiche dei contesti considerati, in ragione dell'effettivo fabbisogno di investimenti e delle esigenze di modifica del perimetro gestionale – comunque tenendo conto, nell'attuale fase emergenziale, sia dell'incertezza che incide sul consolidamento degli obiettivi di qualità contrattuale e tecnica, sia delle emergenti criticità finanziarie delle gestioni e degli altri rilevanti effetti gestionali connessi alle iniziative assunte per contrastare il diffondersi del virus, comunque creando le condizioni per una ripresa degli investimenti infrastrutturali nel settore idrico.

Flessibilità nei meccanismi di valutazione delle prestazioni di qualità

3.2 L'Autorità – tenuto conto delle misure di contenimento adottate per il contrasto dell'emergenza epidemiologica e delle possibili conseguenti forme di discontinuità riscontrabili nel progressivo miglioramento delle performance gestionali – intende prevedere che gli obiettivi di qualità, riferiti al 2020 e al 2021, siano valutati cumulativamente su base biennale (in luogo della valutazione annuale ordinariamente prevista dall'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR e dall'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR), in tal modo favorendo comunque, su un arco temporale più lungo, il miglioramento dei livelli di qualità, nonché il recupero degli eventuali investimenti che - per ragioni riconducibili all'emergenza COVID-19 - non sia stato possibile realizzare.

Definizione e valutazione degli obiettivi di qualità contrattuale

3.3 L'Autorità è orientata a prevedere che per ciascuna gestione, in deroga a quanto previsto dai commi 93.1 e 93.3 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR (come richiamati nel Box 1), gli obiettivi di qualità contrattuale di mantenimento/miglioramento per gli anni 2020 e 2021 siano individuati sulla base dei dati relativi agli indicatori semplici registrati nel 2018, procedendo a:

- a) identificare il livello di partenza e la relativa classe di appartenenza ai fini della determinazione dell'obiettivo per l'annualità 2020;
- b) assumere il perseguimento dell'obiettivo per l'annualità 2020, di cui alla precedente lett. a), ai fini dell'individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l'annualità 2021.

3.4 Come sopra anticipato, in deroga a quanto previsto dai commi 91.2 e 95.1 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR, gli obiettivi di qualità contrattuale relativi al 2020 e al 2021, saranno valutati cumulativamente su base biennale e, conseguentemente, ai fini

dell'applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione) nell'anno 2022 con riferimento alle annualità 2020 e 2021, costituirà elemento di valutazione il livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2021, per ciascuno dei macro-indicatori MC1 - "Avvio e cessazione del rapporto contrattuale" e MC2 - "Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio".

Q3. Si condivide l'orientamento prospettato in ordine al primo biennio di applicazione del meccanismo di valutazione delle performance di qualità contrattuale?

Valutazione degli obiettivi di qualità tecnica

3.5 Analogamente a quanto prospettato con riferimento agli obiettivi di qualità contrattuale, l'Autorità è altresì orientata a prevedere che - in deroga a quanto disposto dai commi 2.5, 25.2 e 27.1 dell'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR (riportati nel Box 2) - gli obiettivi di qualità tecnica relativi al 2020 e al 2021, stabiliti ai sensi dell'articolo 4 della citata deliberazione, siano valutati cumulativamente su base biennale. Conseguentemente, ai fini dell'applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione) nell'anno 2022 con riferimento alle annualità 2020 e 2021, costituirà elemento di valutazione il livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2021, per ciascuno dei macro-indicatori M1 - "Perdite idriche", M2 - "Interruzioni del servizio", M3 - "Qualità dell'acqua erogata", M4 - "Adeguatezza del sistema fognario", M5 - "Smaltimento fanghi in discarica" e M6 - "Qualità dell'acqua depurata".

Q4. Si condivide l'orientamento prospettato in ordine al meccanismo di valutazione delle performance di qualità tecnica per il biennio 2020-2021?

Deroghe in tema di raccolta dei dati di misura e di determinazioni relative ai reflui industriali

3.6 L'Autorità intende introdurre specifiche deroghe, limitate all'annualità 2020, in ordine agli obblighi di acquisizione dei dati di misura (di cui all'Allegato A alla deliberazione

218/2016/R/IDR) e alle determinazioni relative ai reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura (ai sensi dall'Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/IDR) – relativamente agli aspetti richiamati nel Box 3 – in particolare prevedendo che:

- a) per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal comma 7.1 dell'Allegato A alla deliberazione 218/2016/R/IDR, il gestore sia tenuto a effettuare almeno un tentativo di raccolta della misura presso gli utenti finali, a prescindere dai relativi consumi medi annui e che per la medesima annualità non si applichino le disposizioni di cui al comma 7.2 e al comma 7.3, lett. i);
- b) per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal comma 8.5 dell'Allegato A alla deliberazione 218/2016/R/IDR, la misura comunicata con l'autolettura e validata dal gestore (equiparata a un dato di misura ottenuto in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore medesimo) assolvano l'obbligo del tentativo di raccolta di cui al precedente alinea;
- c) per l'anno 2021, in deroga a quanto previsto dal comma 10.2 dell'Allegato A alla deliberazione 218/2016/R/IDR, il coefficiente C_a sia posto convenzionalmente pari al valore determinato nell'anno 2019;
- d) per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal comma 27.4 dell'Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/IDR, il gestore sia tenuto ad effettuare almeno un tentativo di raccolta dei dati di volume scaricato - sia rilevati con apposito misuratore allo scarico, sia determinati sulla base dei valori prelevati dall'acquedotto - a prescindere dai volumi annui di refluo risultanti dalla fatturazione emessa riferita al più recente anno solare;
- e) per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal comma 28.3 dell'Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/IDR, il gestore sia tenuto ad effettuare almeno una determinazione analitica sui reflui industriali al fine di individuare le concentrazioni degli inquinanti principali e specifici da utilizzare nella formula tariffaria, a prescindere dai volumi scaricati, ferma restando la previsione di un numero minimo di determinazioni analitiche dei reflui industriali con assenza

di sostanze pericolose pari a zero nei casi di volume scaricato non superiore a 15 mc/gg e non superiore a 3.000 mc/anno.

3.7 Il ricorso alle deroghe sopra richiamate dovrà comunque tener conto delle necessarie verifiche da effettuare secondo le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità per la prevenzione della diffusione del virus COVID-19.

Q5. Si ritengono condivisibili le deroghe prospettate in ordine all'acquisizione dei dati di misura e alle determinazioni relative ai reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura?

Adeguamento di specifici criteri per il riconoscimento dei costi efficienti

Costi delle immobilizzazioni

3.8 Per il periodo regolatorio 2020 -2023, l'Autorità ha adottato una metodologia tariffaria, MTI-3 di cui all'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR, tra l'altro rafforzando le misure tese a favorire la spesa per investimenti finalizzata al miglioramento della qualità del servizio prestato e prevedendo, per quanto di interesse in questa sede:

- che la selezione del set di regole applicabili a ciascuna gestione, nell'ambito della matrice di schemi regolatori, avvenga in particolare in ragione del fabbisogno di investimenti – che, dal 2020, ricomprende gli investimenti che il gestore prevede di realizzare con contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili – in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;
- specifiche forme di monitoraggio e controllo in particolare in ordine i) alla effettiva realizzazione degli investimenti programmati (introducendo specifiche penalità in caso di sotto-investimento, con obbligo di accantonamento delle penali, per il mancato rispetto della pianificazione, ad uno specifico fondo, vincolato al finanziamento della spesa per

investimenti); ii) al rispetto del vincolo di destinazione esclusiva della componente FoNI a nuovi investimenti ritenuti prioritari, anche precisando le modalità di recupero della quota della componente FoNI che dovesse risultare, ex post, non investita;

- adeguati segnali al contenimento dei livelli di stock delle immobilizzazioni in corso (LIC) riconosciute al gestore, procedendo – per le immobilizzazioni diverse dalle opere strategiche (che richiedano tempi maggiori per il loro completamento in ragione della relativa complessità tecnica) – ad escludere dal riconoscimento in tariffa i LIC con saldi che risultino invariati da più di 4 anni e, al comma 11.5 dell’MTI-3, a rimodulare il tasso da applicare alle immobilizzazioni in corso, applicando un saggio più basso di quello previsto per le immobilizzazioni entrate in esercizio e decrescente nel tempo.

3.9 Al fine di sostenere il recupero dei ritardi per l’emergenza da COVID-19 registrati nel

completamento degli interventi infrastrutturali già avviati, l’Autorità intende adeguare

la disposizione di cui al richiamato comma 11.5 dell’MTI-3, prevedendo che il

riconoscimento in tariffa delle immobilizzazioni in corso α relative ad opere non

strategiche avvenga:

a) per ciascun anno $\alpha = \{2020, 2021\}$ sulla base di un saggio reale α pari al tasso

α ($\alpha + \beta$) applicabile alle immobilizzazioni in corso riferite ad opere strategiche, come definite al comma 1.1 del MTI-3;

b) per ciascun anno $\alpha = \{2022, 2023\}$ sulla base di un saggio reale α pari al rendimento di riferimento delle immobilizzazioni comprensive del Debt Risk Premium, α uguale al 2,77%.

Q6. Si ritiene condivisibile l’adeguamento al MTI-3 prospettato in ordine al trattamento degli oneri finanziari riferiti alle immobilizzazioni in corso α ?

Costi operativi

3.10 Al fine di rafforzare le misure di promozione dell'efficienza gestionale, l'Autorità - con riferimento ai costi operativi endogeni di cui all'articolo 17 del MTI-3 - ha introdotto (a partire dalla componente di costo 2018, calcolata ai fini della determinazione tariffaria 2018) regole di computo differenziate in ragione: i) della classe in cui il gestore si posiziona in considerazione del pertinente livello pro capite del costo operativo totale sostenuto; ii) del cluster in cui ricade l'operatore, tenuto conto del relativo costo operativo stimato, calcolato applicando il modello statistico elaborato dall'Autorità, sulla base dei dati riferiti all'annualità 2016, individuando in tal modo un percorso graduale di recupero di efficienza nel tempo, crescente in base alla distanza del costo operativo pro capite sostenuto da ciascuna gestione rispetto al valore soglia del cluster in cui il medesimo gestore è collocato.

3.11 Il vigente metodo tariffario prevede, peraltro, la facoltà dell'Ente di governo dell'ambito di valorizzare (motivandone adeguatamente i presupposti) una componente afferente ai costi operativi connessi a specifiche finalità (aggiuntivi rispetto agli oneri valorizzati nell'ambito dei costi operativi endogeni e dei costi operativi aggiornabili), che, tra gli altri, ricomprende:

- i costi per gli adeguamenti agli standard di qualità tecnica e di qualità contrattuale (valorizzati nei limiti delle pertinenti componenti di costo eventualmente individuate ai fini della determinazione tariffaria 2019 o, se inferiori, nei limiti degli oneri effettivamente rendicontati con riferimento alla medesima annualità);
- previa presentazione di motivata istanza, e ove ne ricorrano le condizioni, gli oneri aggiuntivi relativi ad aspetti;
- in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata all'utenza, gli oneri con finalità

sociale (art. 18, di cui al comma 18.10 dell'MTI-3) legati anche al mantenimento o all'introduzione di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla regolazione (bonus idrico integrativo), contestualmente disponendo il recupero (al comma 27.1, lett. k), dell'MTI-3) dello scostamento tra la quantificazione della citata componente e l'importo effettivamente impiegato per l'erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto nei due anni precedenti.

3.12 In considerazione dell'emergenza non ancora conclusa, l'Autorità - fermo restando il meccanismo introdotto con l'MTI-3 per la promozione dell'efficienza gestionale – intende integrare la vigente metodologia tariffaria in particolare prevedendo che, in via straordinaria e ai fini del riconoscimento tariffario dei costi operativi limitatamente all'anno $n = \{2020\}$, la voce "costi operativi associati a specifiche finalità", art. 18, di cui all'articolo 18 del MTI-3, possa ricomprendere una componente di natura previsionale (con scostamenti recuperabili tra le componenti a conguaglio) quantificata in ragione:

- a) degli oneri aggiuntivi connessi all'emergenza che, non trovando copertura nelle altre componenti di costo, l'Ente di governo dell'ambito ha la facoltà di valorizzare sulla base di dati oggettivi e verificabili;
- b) dei minori costi operativi (rispetto a quelli astrattamente ammissibili, per la menzionata annualità 2020, in applicazione del comma 17.1 ai fini della determinazione dei costi operativi endogeni) conseguenti anche alle iniziative adottate per il contrasto alla diffusione del virus, come quantificati dal competente Ente di governo dell'ambito al fine di evitare effetti di double counting. L'Autorità è orientata a prevedere che per la finalità di cui al precedente periodo il citato Ente di governo dell'ambito quantifichi, in particolare, i minori oneri connessi all'attivazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e/o il

Fondo d'Integrazione Salariale (FIS) ad eccezione che per la parte riferita ad un eventuale incremento dei costi del personale commisurato a quelli che si prevedeva di capitalizzare.

3.13 Conseguentemente, ai fini del computo della componente di conguaglio (ALTRO), di cui all'articolo 27 dell'MTI-3, verrà considerato nell'anno $\square = \{2022\}$ anche il recupero dello scostamento tra la quantificazione della voce relativa al 2020 e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore nella medesima annualità in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Q7. Al fine di tener conto degli effetti conseguenti alla diffusione del virus, si ritiene efficace la prospettata integrazione del MTI-3 con riferimento alla componente di natura previsionale, OP a (Covid 19)?

3.14 L'Autorità intende altresì apportare i dovuti adeguamenti all'MTI-3 prevedendo la facoltà per gli Enti di governo dell'ambito - in considerazione dei riflessi dell'emergenza riscontrati sui territori di competenza e, in particolare, sugli utenti in condizioni di vulnerabilità economica - di destinare, per ciascuno degli anni $\square = \{2020, 2021\}$, ad agevolazioni ulteriori (destinabili a soggetti maggiormente colpiti dagli effetti dell'emergenza), rispetto a quelle minime previste dalla regolazione, l'eventuale scostamento tra la quantificazione della componente relativa agli anni 2018 e 2019 e l'importo effettivamente impiegato nelle medesime annualità per l'erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto.

Q8. Si condivide la facoltà per gli Enti di governo dell'ambito, prospettata per gli anni 2020 e 2021, di destinare ad agevolazioni ulteriori (destinabili a soggetti maggiormente colpiti dagli effetti dell'emergenza), l'eventuale eccedenza di risorse rispetto a quelle utilizzate nel biennio 2018 e 2019 per l'erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto?

Componenti a conguaglio

3.15 L'Autorità, nell'ambito dei criteri per il riconoscimento dei costi per il terzo periodo regolatorio, è orientata a introdurre - con la finalità di contenere le tariffe applicate alla generalità dell'utenza nel 2020 e, al contempo, di garantire il recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento per la gestione del servizio – la facoltà per gli Enti di governo dell'ambito, con procedura partecipata dal gestore interessato, di rinviare ad annualità successive al 2020 il recupero della quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020 (□□□□□□2020,□□□□□□) relativa a eventuali incrementi del moltiplicatore tariffario per la medesima annualità, comunque nel rispetto dei previsti limiti di prezzo⁷. Contestualmente, ai fini del computo della componente a conguaglio □□□ di cui al comma 27.1 del MTI-3, per ciascuno degli anni □ = □□□□□□ {2021, 2022, 2023} verrà prevista una componente □□□, a recupero della □□□□□□2020, □□□□□□ quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020 da riportare alle annualità successive al 2020 e comunque non oltre il 2023, ultima annualità del terzo periodo regolatorio.

Q9. Si condivide l'esplicitazione della possibilità di recuperare, a partire dal 2021, la quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020 relativa a eventuali incrementi del moltiplicatore tariffario(TETTA) per la medesima annualità?

Q10. Quali ulteriori misure si ritiene di poter suggerire ai fini di un contenimento delle tariffe per l'annualità in corso, assicurando, al contempo, il recupero dei costi efficienti per la gestione del servizio?

Misure selettive per la sostenibilità finanziaria delle gestioni nella fase emergenziale

3.16 Nell'ambito delle misure per la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni, con l'MTI-3 – in continuità con l'impostazione adottata nei precedenti periodi regolatori – l'Autorità ha definito un meccanismo di riconoscimento parametrico dei costi di morosità (di cui all'articolo 28), incentivando l'adozione di misure per una gestione efficiente del credito e la

riduzione dei divari rinvenuti sul territorio nazionale, individuando (sulla base dei dati comunicati all'Autorità medesima) un valore massimo del costo di morosità ammissibile in tariffa, in misura pari a quello derivante dall'applicazione delle seguenti percentuali al fatturato dell'anno (a - 2): i) 2,0% per i gestori siti nelle regioni del Nord; ii) 3,0% per i gestori siti nelle regioni del Centro; iii) 7,1% per i gestori siti nelle regioni del Sud e Isole.

3.17 Ad integrazione della citata disposizione, l'Autorità intende prevedere che, per l'anno a = {2020}, qualora l'Ente di governo dell'ambito riscontri la necessità di sostegno finanziario per la pertinente gestione a fronte delle misure di mitigazione dell'emergenza da COVID-19 in favore degli utenti del servizio idrico integrato, il medesimo soggetto competente abbia la facoltà di riconoscere una componente, $\square\square\square$, $\square\square\square$ a compensazione degli effetti delle dilazioni di pagamento eventualmente concesse ovvero della mancata attivazione immediata di procedure per il recupero dei relativi crediti, quantificata applicando, al massimo, le seguenti percentuali al fatturato dell'anno (a-2):

- a) 0,3% qualora il gestore si collochi negli Schemi I, II o III della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 5 dell'MTI-3 (schemi selezionati in ragione di un contenuto fabbisogno di investimenti nel quadriennio 2020-2023 rispetto alle infrastrutture esistenti);
- b) 0,6% qualora il gestore si collochi negli Schemi IV, V o VI della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 5 dell'MTI-3 (schemi selezionati in ragione di una elevata quantificazione degli investimenti programmati nel quadriennio 2020- 2023 rispetto alle infrastrutture esistenti).

3.18 L'Autorità si riserva di prevedere, in sede di definizione dei criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, l'eventuale facoltà dell'Ente di governo dell'ambito di quantificare, per ciascun anno a = {2022, 2023} , il costo di morosità massimo ammissibile, $\square\square\square$, applicando al fatturato dell'anno (a - 2) le percentuali $\square\square\square$ di cui al

richiamato articolo 28 dell'MTI-3 maggiorate di una quota che tenga conto delle possibili difficoltà che nel medio periodo verranno riscontrate dalle gestioni per il recupero dei relativi crediti.

Q11. Si ritengono efficaci le misure prospettate, tese al sostegno finanziario delle gestioni a fronte delle misure di mitigazione dell'emergenza da COVID-19 assunte in favore degli utenti del servizio idrico integrato?

19 Con la deliberazione 60/2020/R/COM, l'Autorità ha provveduto a istituire presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) un apposito conto di gestione, "Conto emergenza COVID-19", destinato a garantire, nella fase di emergenza in corso, il finanziamento delle iniziative a sostegno dei clienti finali dei settori elettrico e gas nonché degli utenti finali del servizio idrico previste dalla normativa vigente, con la specificazione che, con riferimento al servizio idrico integrato, ove l'Ente di governo dell'ambito riscontri, per la pertinente gestione, criticità finanziarie di straordinaria rilevanza derivanti dall'applicazione delle disposizioni in parola, l'Autorità valuterà l'attivazione di meccanismi di attenuazione, facendo eventualmente ricorso al Conto sopra citato.

3.20 Al riguardo, l'Autorità intende prevedere che, nei casi di comprovate criticità finanziarie della gestione, l'Ente di governo dell'ambito – in accordo con il pertinente gestore – possa formulare motivata istanza alla CSEA (informandone l'Autorità) per l'attivazione di forme di anticipazione finanziaria connesse al prospettato rinvio (nei termini di cui al paragrafo 3.15) della quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020 relativa a eventuali incrementi del moltiplicatore tariffario per la medesima annualità (□□□□□□2020,□□□□□□).

3.21 Al fine di contemperare l'esigenza di erogare rapidamente l'anticipazione finanziaria con quella di assicurarne un utilizzo efficace da parte delle gestioni, l'Autorità intende altresì

prevedere che l'ammissibilità all'anticipazione finanziaria sia subordinata alle seguenti condizionalità:

- assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione del gestore beneficiario, di procedure concorsuali per insolvenza o accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della medesima legge;
- ottemperanza agli obblighi di predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 580/2019/R/IDR.

3.22 L'Autorità è orientata a prevedere che il valore dell'anticipazione (differenziato in ragione dello schema della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 5 dell'MTI-3 selezionato per la singola gestione) sia pari a:

a) $\omega \cdot \text{COST}_{\text{IDR}} = \text{COST}_{\text{IDR}} \cdot \text{COST}_{\text{IDR}} 2020$, qualora il gestore si collochi negli Schemi I, II o III; 2

b) $\omega \cdot \text{COST}_{\text{IDR}} = \text{COST}_{\text{IDR}} \cdot \text{COST}_{\text{IDR}} 2020$, qualora il gestore si collochi negli Schemi IV, V o VI

dove

ω è il parametro di cui al comma 5.3 dell'MTI-3 posto pari a 0,5, utilizzato quale riferimento ai fini dell'individuazione dello schema della matrice di schemi regolatori in ragione degli investimenti pianificati per il quadriennio 2020-2023;

$\text{COST}_{\text{IDR}} 2020$ è la quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020 (relativa a eventuali incrementi del moltiplicatore tariffario per la medesima annualità), il cui recupero in tariffa è previsto a partire dal 2021 (e comunque non oltre il 2023).

3.23 L'Autorità intende, altresì, prevedere che:

- gli Enti di governo dell'ambito che, per i pertinenti gestori, intendano avvalersi dell'anticipazione trasmettano, entro il 30 settembre 2020, la relativa richiesta alla CSEA (informandone

l'Autorità), fornendo contestualmente la documentazione attestante le condizionalità di cui al paragrafo 3.21, nonché l'importo per cui si richiede l'anticipazione, evidenziando: i) lo schema regolatorio selezionato nell'ambito della matrice di schemi di cui all'articolo 5 dell'MTI-3; ii) la valorizzazione della componente □□□□□□2020,□□□□□□ e le modalità previste per il relativo recupero in tariffa sulla base del piano economico-finanziario approvato per il terzo periodo regolatorio;

- il gestore beneficiario provveda alla restituzione alla CSEA degli importi anticipati entro il 30 giugno 2022, con la precisazione che la somma complessivamente rimborsata dovrà includere gli interessi calcolati sulla base del tasso di interesse applicato pari a quello ottenuto dalla CSEA sulle proprie giacenze liquide del proprio Istituto bancario cassiere.

- deliberazione del 23 giugno 2020 n. 235/2020/R/idr, recante “Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato alla luce dell'emergenza Covid-19”.

Con il presente provvedimento, l'Autorità adottata un insieme di misure urgenti - comunque garantendo la stabilità del quadro di regole sviluppato negli anni - al fine di mitigare, con l'introduzione di alcuni elementi di flessibilità, gli effetti dell'emergenza da COVID-19 sull'equilibrio economico e finanziario delle gestioni del servizio idrico integrato e sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni, garantendo la continuità dei servizi essenziali nonché creando le condizioni per il rilancio della spesa per investimenti.

- deliberazione del 8 agosto 2020 n. 332/2020/R/idr, recante “Procedimento per la valutazione delle istanze di deroga delle valutazioni periodiche del SII”

In presente provvedimento è volto a dare attuazione all'articolo 18, comma 7, del D.M. 93/2017, procedendo a valutare delle istanze di deroga ai termini per le verifiche periodiche degli strumenti di misura del servizio idrico integrato, previsti dall'articolo 18, comma 5, del medesimo decreto ministeriale.

- deliberazione del 28 settembre 2020 n. 348/2020/R/idr, recante “Memoria dell’Autorità sulle priorità di utilizzo del Recovery Found”.

L’Autorità suggerisce al Parlamento di coordinare le scelte di policy avendo a mente che innovazione, digitalizzazione, transizione ecologica e modernizzazione del Paese necessitano di visione complessiva e di uso sinergico di tutte le risorse disponibili.

Ad esempio, già la prossima sessione di bilancio potrebbe essere l’occasione per tenere conto del flusso di risorse attese con l’RRF e destinare le restanti risorse nazionali, ad esempio ad interventi fiscali per l’inclusione sociale, orientati ad ampliare la platea dei beneficiari dei bonus elettrico, gas naturale, idrico e rifiuti.

Sempre nell’ambito della prossima legge di bilancio, si potrebbe valutare l’opportunità di procedere alla riforma degli oneri generali di sistema, come già segnalato in più occasioni dall’Autorità. Nel caso si adotti un percorso graduale di riforma del sistema nel senso auspicato, l’Autorità

ribadisce l'esigenza di valutare il trasferimento sin da ora alla fiscalità generale degli oneri (ad esempio per il decommissioning nucleare) non direttamente connessi ad obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o ad obiettivi di contrasto alla povertà energetica, eliminandoli dunque dalla bolletta. Ciò anche tenendo conto che in altri Paesi dell'Unione europea il finanziamento degli oneri generali di sistema è organizzato in modo tale da minimizzare le potenziali distorsioni concorrenziali conseguenti.

Inoltre, si sottolinea la necessità di affiancare all'attività di individuazione delle priorità per l'RRF una valutazione sistemica dell'apparato normativo sottostante ai singoli settori.

In particolare, con riferimento al richiamo, da parte della Commissione europea, al rispetto delle regole in materia di aiuti di Stato e concorrenza nonché di quelle settoriali nella predisposizione e attuazione dei PNRR, l'Autorità richiama l'attenzione sulle Linee guida per gli aiuti di Stato nei settori energia e ambiente e al rapporto tra questi e la direttiva 2009/72/CE e la direttiva 2009/73/CE che definiscono, tra l'altro, le regole di separazione proprietaria, funzionale e contabile nei settori energetici. Le crisi finanziarie del 2008 e del 2011, assieme alla crisi senza precedenti che l'Unione sta attraversando, rendono prioritario assicurare il level playing field tra gli operatori europei. Ciò rappresenta condizione per l'effettiva realizzazione degli obiettivi del PNRR, anche in un'ottica di supporto al raggiungimento degli obiettivi di medio-lungo periodo al 2030 e 2050. Pertanto, in attesa di auspicabili modifiche a livello europeo, cui si dovrebbe approdare entro l'anno 2021, l'Autorità richiama la necessità che Parlamento e Governo suggeriscano e supportino ogni iniziativa utile ad ottenere la massima flessibilità interpretativa delle norme vigenti, ferme restando le garanzie di terzietà e indipendenza, al fine di valorizzare il potenziale di investimento e le competenze specifiche, almeno in una fase di avvio, anche in segmenti dove l'innovazione tecnologica apre nuove frontiere nell'uso e integrazione delle reti in una logica "green". L'Autorità richiama inoltre l'attenzione del Parlamento sull'opportunità di sostenere

a livello europeo l'armonizzazione e la piena integrazione di alcuni strumenti, quali, ad esempio, i mercati della capacità, nel disegno di mercato, in una visione strategica compatibile con gli obiettivi di decarbonizzazione. Questo anche al fine di ridurre il potenziale di distorsione della concorrenza e quindi consentirne una gestione più flessibile dal punto di vista della disciplina degli aiuti di stato, se non la loro completa esclusione dall'ambito di applicazione di quest'ultima.

Al fine di superare il divario territoriale, vale la pena segnalare che occorre uno sforzo aggiuntivo per introdurre strumenti rafforzati da impiegare in casi particolarmente critici. Ad esempio, occorre intervenire al fine di garantire efficacia ed effettività ai meccanismi sostitutivi vigenti, in caso di inerzia o "cattiva" applicazione delle norme e di tenere conto ed eliminare le criticità che hanno portato al fallimento dei meccanismi di assegnazione delle risorse della forma tradizionale di programmazione pubblica. In generale, le scelte di politica pubblica, legittimamente orientate al consenso popolare, dovranno garantire l'efficienza nella spesa, al fine di evitare di vanificare l'effetto delle misure di cui si discute.

Occorre, infatti, ulteriormente rafforzare, attraverso misure volte a supportare una migliore capacità tecnica e gestionale nei territori del Sud, anche attraverso un intervento del Governo che sia in grado di avviare le procedure di affidamento, la cui conclusione è funzionale a realizzare la programmazione delle infrastrutture che queste aree del Paese necessitano. Ad esempio, proprio nei territori con le più elevate criticità nella gestione del servizio idrico, la mancata operatività di alcuni Enti di Governo di Ambito e l'assenza di affidamenti secondo le procedure previste dalla normativa, sta comportando una programmazione poco efficace degli interventi, come risulta dal ridotto numero di proposte inviate all'Autorità, a valle della ricognizione appena conclusa ai fini dell'aggiornamento della sezione «acquedotti» del Piano nazionale.

In conclusione, l’Autorità evidenzia che, mettendo a fattor comune gli strumenti esistenti e l’esperienza maturata in questi anni, possa, per i settori regolati, fornire a Governo e Parlamento garanzie di corretta selettività degli interventi, controllo di coerenza tra progetto, piano, obiettivo e sfida, anche attraverso l’impiego degli strumenti già in uso nell’attività regolatoria. Può, inoltre, svolgere un’efficace azione di monitoraggio dell’attuazione finanziaria, dei flussi finanziari destinati ai soggetti attuatori dei progetti e degli investimenti assicurandone una gestione tempestiva e puntuale, anche attraverso l’ente strumentale CSEA.

L’Autorità può svolgere efficacemente le attività di verifica della rispondenza dei progetti/interventi ai “criteri di ammissibilità” specificati dalla Commissione europea, quali l’appartenenza ad un pacchetto coerente di investimenti e riforme, la coerenza con il PNIEC e con gli altri Piani definiti in sede europea. Potrebbe inoltre coerentemente ampliare il proprio ambito di attività a ricomprendere la misurazione degli impatti economici, ambientali e sociali dei singoli interventi, come pure a supporto della chiara identificazione dei soggetti attuatori. L’Autorità può, infine, garantire la misurabilità del contributo degli interventi al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

- deliberazione del 1 dicembre 2020 n. 520/2020/R/idr, recante “Modalità straordinarie di erogazione delle quote dei finanziamenti per taluni interventi sul SII”

Con il presente provvedimento l’Autorità autorizza la Cassa per i servizi energetici ed ambientali ad erogare le quote di finanziamento di cui al comma 4.1 della delibera 425/2019/R/IDR, per la realizzazione di sette interventi, trasmessi dai relativi Enti di riferimento e contenuti nell’Allegato 1 al d.p.c.m. 1° agosto 2019 con il quale è stato adottato il primo stralcio della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di interventi del settore idrico, ai sensi del comma 516, articolo 1, della legge n. 205 del 2017, adeguando nel contempo - alla luce delle

difficoltà connesse in particolare all'emergenza da COVID-19 - le modalità di erogazione delle risorse, fino al 31 dicembre 2020, al fine di preservarne l'efficacia.

1.1 L'attività di rappresentanza istituzionale del Garante.

Nel mese di settembre 2020 il Garante ha partecipato al Convegno organizzato dai Mediatori Mediterranei ONLUS, unitamente dall'Università degli Studi di Cagliari e all'Universidad de Sevilla su "Le riforme della giustizia post Covid-19".

Nel mese di novembre 2020 il Garante è stato chiamato a condividere la propria attività istituzionale e a descrivere le competenze proprie di questa figura nell'ambito del V° Congresso Internacional para el Estudio de la Mediación y el Conflicto organizzato dall'Università degli Studi di Cagliari e dai Mediatori mediterranei ONLUS e dal CUEMYC su "Mediazione e gestione dei conflitti durante la pandemia da Covid-19".

A conclusione dei lavori è emerso come la Regione Lazio, con l'istituzione di questa figura di garanzia e mediazione atipica, all'interno del Servizio Idrico Integrato, rappresenti un modello da seguire da parte delle altre Regioni e degli altri Stati.

Di seguito si riporta l'intervento al Convegno:

<<La figura del Garante del Servizio Idrico Integrato è stata istituita con la legge regionale n. 26 del 1998 della Regione Lazio ed è una figura interessante perché è una figura la cui evoluzione delle funzioni rappresenta il soddisfacimento delle esigenze che via via si sono presentate all'interno di una materia specifica che è rappresentata dal Servizio Idrico Integrato.

Quest'ultimo è rappresentato dall'insieme di tutti i servizi pubblici di captazione, adduzione distribuzione dell'acqua ad usi civili nonché di fognatura e depurazione delle acque reflue L'attività

di incidenza dei poteri della figura del Garante riguarda questa materia specifica che, come ben sapete, è comunque una materia caratterizzata da un altissimo tasso di conflittualità perché, all'interno del funzionamento del servizio idrico integrato, entrano tutta una pluralità di soggetti che dovrebbero, normalmente, avere interessi tesi ad una finalità comune, cioè permettere la fruizione da parte dei cittadini e degli utenti del bene primario acqua, ma che, invece, alla fine risultano portatori di interessi conflittuali, anche perché la stessa normativa che disciplina i loro poteri, molte volte non ne delimita bene i confini e non ne chiarisce i poteri e le facoltà.

La figura del garante, *mutatis mutandis*, dovrebbe essere speculare all'Autorità Nazionale di Garanzia, che nel nostro Paese è l'ARERA.

Con una differenza.

Il Garante non ha poteri regolatori e sanzionatori nei confronti dei Gestori.

Questa figura regionale, però, ha come aspetto positivo il fatto che può relazionarsi sul territorio in quanto, essendo una figura su base regionale, ha la possibilità di conoscere il territorio e di relazionarsi con tutti i soggetti comunque collegati al territorio perché all'interno del Servizio Idrico Integrato non si può prescindere dalle esigenze dei singoli territori.

Ogni territorio ha una ha una struttura, una conformazione anche idrografica sua che non che necessita di specifiche tutele.

Inizialmente la figura del Garante era stata concepita nel '98 come una figura di consulenza nei confronti della Regione, nei confronti del gestore e nei confronti dei rappresentanti degli Ambiti Territoriali Ottimali.

Tenete conto che nel servizio idrico integrato, ciascuna Regione, sulla base della legge Galli, è suddivisa in Ambiti Territoriali Ottimali che, normalmente, corrispondono alle Province e, in ciascun Ambito, c'è un Ente d'Ambito che ha poteri di regolazione e conferisce poi la gestione del servizio idrico ai singoli soggetti gestori ed ha la forma giuridica dei Consorzi o della Conferenze dei Sindaci.

Nella Regione Lazio viene utilizzata la figura della Conferenza dei sindaci e viene data a questo organismo una funzione fondamentale all'interno del Servizio Idrico e cioè la definizione delle tariffe dell'acqua.

Nel Lazio gli ATO sono cinque e le esigenze sono diverse perché diversa è la qualità dell'acqua.

Ad esempio, in provincia di Viterbo, c'è l'annoso problema dell'arsenico, in altre province c'è il problema della mancanza di approvvigionamento.

Basti pensare alla questione, emersa nel 2018, relativa allo stato di siccità e all'abbassamento del livello del Lago di Bracciano che aveva costretto la Regione Lazio a sospendere le captazioni.

Tornando alle funzioni del Garante, questa figura, dicevamo, è nata con poteri di consultazione e con funzioni conoscitive e di verifica della situazione del servizio.

Con il tempo però sta assumendo delle connotazioni tipiche di una figura giuridica di conciliazione atipica.

Infatti il Garante, così come è stato modellato dalla legge regionale che l'ha istituito, non ha poteri conciliativi.

Cioè non può redigere un verbale di conciliazione con tutti gli effetti giuridici dal punto di vista civilistico che ha un verbale di composizione della lite o di prevenzione.

Ha 4 funzioni che fanno di questa figura un importante punto di riferimento per prevenire più che comporre le liti perché molto spesso ho potuto cogliere che in questo settore del servizio idrico integrato, il cittadino e l'utente finale ha difficoltà a relazionarsi con la pubblica amministrazione e soprattutto con la figura dei gestori.

Il Garante ha una funzione di mediazione e di tramite tra i vari soggetti e tenta di comporre e di prevenire le liti, magari esprimendo un parere ovviamente non vincolante che però ha comportato l'aver indirizzato l'eventuale controversia verso una strada invece che verso un'altra.

Presiede un organismo, la Consulta degli utenti e dei consumatori, costituita dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative per caratteristiche dimensionali e più che altro

dimensione anche di rappresentatività che vengono inserite in un elenco stilato e recepito in una determina regionale.

Tale Consulta viene riunita ogni tre mesi e, in questa sede, si portano all'attenzione del Garante le problematiche più rilevanti e si trovano le soluzioni in concerto con i rappresentanti delle associazioni che sono poi i diretti interessati e sono poi il polso delle necessità dei cittadini.

Si evidenziano anche le iniziative da portare avanti e da sottoporre all'attenzione del legislatore regionale e nazionale.

Ogni tre mesi inoltre, il Garante, convoca anche il Consiglio dei responsabili delle segreterie tecniche operative.

Infatti presso ogni ATO è costituita una segreteria tecnica di supporto appunto alla conferenza dei sindaci e ai rappresentanti dell'Ente di governo d'ambito i cui membri danno il loro supporto soprattutto per quanto riguarda la definizione delle tariffe che poi è uno dei nodi cruciali di questa di questa materia.

Perciò il Garante, abbiamo detto, presiede questi due organismi che sono comunque, vi ripeto, degli organismi che fanno da cuscinetto alla conflittualità che c'è all'interno di questa materia.

Come accennavo prima l'evoluzione di questa figura ha portato anche ad allargare le maglie della norma istitutiva. Per rispondere alle esigenze concrete questa figura ha utilizzato alcuni poteri e figure che non erano previsti nella legislazione, e di cui, in ogni caso non se ne vietava l'impiego.

Tale nuovo assetto di poteri in capo al Garante, peraltro, dovrebbe essere a breve recepito nella nuova legge di riordino del servizio idrico dovei che sarà presentata al Consiglio Regionale del Lazio e che ha proprio come finalità il riordino del servizio idrico integrato Tornando ai poteri e le funzioni del Garante occorre evidenziare come la legge istitutiva sia positivamente una norma generale e generica che permette di ricomprenderci tutta una serie ampia di poteri e facoltà.

La norma dice che il Garante promuove tutte le iniziative utili alla tutela degli utenti e perciò, fa riferimento a qualsiasi tipo iniziativa.

Personalmente mi sono chiesta se, all'interno di queste iniziative, fosse possibile magari farci rientrare anche delle iniziative giurisdizionali.

Allo stato si sta verificando la compatibilità col sistema e soprattutto col principio di legalità e di tipicità di una legittimazione ad agire da parte del Garante nel presupposto di una titolarità in capo ad esso di interessi collettivi o, quantomeno, diffusi.

In ogni caso, il fatto che il Garante nella sua qualità di figura istituzionale terza possa portare avanti qualsiasi tipo di iniziativa utile a tutelare l'utente ha dato la possibilità di esercitare tutta una serie di poteri finalizzati alla tutela delle varie situazioni giuridiche soggettive.

Sebbene non abbia un vero e proprio potere provvedimentale e non sia, conseguentemente soggetto alla disciplina prevista dalla legge n. 241 del 1990, vengono utilizzati da parte di questo Organo due strumenti particolari utili proprio per prevenire e per comporre questa conflittualità all'interno della materia. Il primo, molto efficace perchè sulla base della mia esperienza ha portato poi a delle conclusioni concrete è rappresentato dalle istituzioni, presso l'Ufficio del garante, di tavoli tecnici dove vengono invitati a partecipare tutti i soggetti comunque portatori di interessi conflittuali e sono preordinati all'acquisizione dei documenti e al confronto tra le parti.

Grazie ai tavoli tecnici si è arrivati a comporre delle liti aventi ad oggetto questioni di grande rilevanza regionale.

Un altro strumento utilizzato da questo Organo è la raccomandazione oppure della nota di richiesta di informativa dove comunque si chiede ai gestori informativa in ordine a una determinata controversia.

Il Garante poi ha un ampio potere istruttorio nel senso che addirittura può accedere ai servizi informatici e fare accesso agli atti direttamente delle banche dati dei gestori, dell'Ente di Governo d'Ambito esercitando così un potere pregnante per quanto riguarda il controllo.

Ha però anche alcune criticità tra cui la più rilevante è rappresentata dal fatto che non abbia potere sanzionatorio.

Ad esempio, una volta verificata verificata l'inadempienza del gestore o la non compatibilità ad esempio della carta dei servizi adottata da un determinato gestore il Garante non ha potere sanzionatorio al pari dell'ARERA.

A tal proposito, attraverso una interpretazione estensiva dei poteri di questo organo, si è collaudato un meccanismo in virtù del quale si provvede a segnalare l'inadempimento all'ARERA e a fare, contemporaneamente, istanza di apertura del procedimento sanzionatorio.

La funzione principe di questo Organo rimane comunque quella di mediazione e conciliazione atipica dove si istruisce un vero e proprio procedimento a cui prendono parte tutti i soggetti portatori di interessi in conflitto, al fine di pervenire ad una composizione bonaria della lite. E tale funzione si è rafforzata in questo periodo dove la pandemia da Covid -19 ha reso l'acqua un bene ancora più necessario anche per finalità diverse dalla sopravvivenza dei cittadini.

Peraltro occorre evidenziare come la conciliazione nel sistema del servizio idrico integrato è recente poiché è stata introdotta da una deliberazione del 2018 ed è obbligatoria da luglio 2019.

Il Garante ha, inoltre una funzione di consulenza rivolta alle istituzioni.

Nel 2019 ha partecipato come membro effettivo al Comitato scientifico costituito presso la Regione Lazio per la stesura delle norme regionali di riordino del servizio idrico integrato>>.

1.2 Le questioni rilevanti nel SII.

Il I e II semestre dell'anno 2020 sono stati caratterizzati dalla situazione di grave rallentamento e addirittura di sospensione delle attività lavorative di tutti i cittadini a causa dei provvedimenti di lockdown adottati dal governo al fine di contenere la diffusione della malattia da Covid-19. Nonostante ciò il Garante ha continuato in modalità da remoto a monitorare e ad occuparsi delle problematiche rilevanti per il SII.

1.2.1 L'accertamento del diritto alla percezione di una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mancato esercizio dei diritti dei proprietari spettanti sui terreni ubicati nel comune di Vallepietra, in località Cardellina - Cesa degli Angeli, e ricadenti nelle zone di rispetto di cui all'art. 94, comma 4, del Codice dell'Ambiente.

Già dall'anno 2019, un utente si era rivolto al Garante al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla percezione di una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mancato esercizio dei diritti dei proprietari spettanti sui terreni ubicati nel comune di Vallepietra, in località Cardellina - Cesa degli Angeli, e ricadenti nelle zone di rispetto di cui all'art. 94, comma 4, del Codice dell'Ambiente.

Nonostante non fosse di specifica competenza di questo Organo, vista la portata più generale e le dimensioni più ampie che avrebbe potuto assumere l'istanza, è stato istituito presso l'ufficio del Garante un tavolo tecnico.

L'utente evidenziava che:

- 1) la Società Laziale di Elettricità aveva acquistato con un contratto del 1912 una superficie di 27,00 ettari che si trova nella parte centrale dell'intera proprietà dell'utente la quale si estende per complessivi 96,0455 ettari;
- 2) la Società medesima ha realizzato una serie di infrastrutture strettamente legate alla captazione, al convogliamento delle acque ed alla gestione delle opere di presa sui terreni non acquistati, quali il cancello, 822 m di strada, i bottini, le briglie e altre opere connesse si trovano sui fondi rustici non venduti e di proprietà della Sig.ra Benedetti;
- 3) si è impedito dall'anno 2010 con la chiusura dell'unica strada di accesso tramite il cancello con lucchetto di entrare nell'intero corpo fondiario che è formato da una superficie complessiva di

96,0455 ettari di cui 27,00 ettari acquistati ma con i diritti di godimento e 69,0455 di proprietà della Sig.ra Benedetti.

4) si è di fatto impedito sull'intero corpo fondiario l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali. Questa situazione perdura dall'anno 2010 in seguito al subentro di altri operatori economici alla gestione delle acque; infatti alla Società Laziale di Elettricità è subentrato il Consorzio del Simbrivio e poi dall'anno 2010 l'ACEA.

Con la conseguenza che, avendo l'utente subito un esproprio di fatto su alcuni terreni di sua proprietà e uno spossessamento, avrebbe diritto al relativo indennizzo.

5) In data 12 marzo 2012, veniva inviata alla Regione Lazio una diffida al pagamento dei diritti di indennizzo, alla quale seguiva una nota della Regione Lazio, Direzione Regionale protocollo n. 441592, del 15 ottobre 2012, ove si comunicava che si stava provvedendo a far quantificare i diritti di affrancazione dei terreni per considerare l'opportunità e la sostenibilità dell'acquisto.

6) Non risulta essere pervenuta alcuna determinazione al riguardo.

A seguito di istruttoria emergeva che:

- Non si è raggiunto un accordo tra le parti in ordine alla perimetrazione e alla corrispondenza tra i mappali e le particelle vendute dai danti causa dell'utente alla Società Laziale di Elettricità.

Con la conseguenza che, considerato che il Garante non esercita una funzione giurisdizionale, non può esprimersi in ordine alla correttezza o meno dell'indennizzo richiesto.

Per quanto riguarda i diritti dell'istante, si è precisato, tra l'altro, che non rientra tra questi il taglio degli alberi ma solo la raccolta della legna.

Si è accertato che, nell'anno 2010, veniva effettivamente chiusa da parte del Gestore la strada di accesso tramite un cancello con lucchetto ed è emerso che tale operazione si era resa necessaria ai sensi dell'art. 94, comma 4, del Codice dell'Ambiente e successive modificazioni.

Tutto ciò considerato e a chiusura del suindicato tavolo tecnico, in considerazione delle competenze rientranti nelle funzioni di vigilanza ascritte a questo Organo di Garanzia, considerato che non

risulta essere manifestatamente infondata la richiesta di indennizzo avanzata dall'istante per il mancato esercizio dei diritti di cui ai contratti di cessione dei terreni ricadenti nelle zone di salvaguardia, si è provveduto ad invitare le autorità competenti a prendere in considerazione le istanze del proprietario e a porre in essere tutte le iniziative necessarie alla soluzione del caso in oggetto, anche alla luce del fatto che potrebbe avere una portata più generale.

A seguito delle risultanze dell'attività del Garante, il medesimo utente ha inoltrato, nel mese di novembre 2020, formale istanza di accesso agli atti per la quale si è ritenuto opportuno avviare un ulteriore tavolo tecnico che risulta ancora aperto e non concluso.

1.2.2 Le istanze sulla corretta applicazione del sistema tariffario agli utenti industriali inoltrate dalla società Centrale del Latte di Roma S.p.a. .

In occasione della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Roma tenutasi il 4 novembre, dopo aver istituito un tavolo tecnico ad hoc, considerato che, all'ordine del giorno, era prevista l'approvazione dell'aggiornamento delle Tariffe per gli anni 2020- 2023, il Garante ha portato all'attenzione della Conferenza le istanze avanzate al Garante da parte della società Centrale del Latte di Roma S.p.a., al fine di condividere insieme una riflessione sulla circostanza che il sistema Tariffario, applicato in ottemperanza alle deliberazioni ARERA, in alcuni casi specifici potrebbe risultare non idoneo a tutelare alcune categorie di utenti.

E conseguentemente ha ritenuto opportuno elaborare e indicare all'Organo Regolatore nazionale i possibili correttivi per ripristinare l'equilibrio sociale.

La Centrale del Latte (di seguito CLR) evidenzia, innanzitutto, che nel corso degli ultimi 10 anni, ha perseguito un obiettivo volto a conseguire in ogni ambito industriale risparmi di gestione per fronteggiare il calo dei volumi conseguenti ad una contrazione importante del mercato in cui

competete. Anche nei confronti dell'utilizzo delle risorse energetiche sono stati realizzati importanti e necessari miglioramenti.

Nell'ultimo anno, ad esempio, è stato realizzato un ingente investimento per la realizzazione di un impianto di Trigenerazione.

In particolare, per quanto riguarda la risorsa idrica, viene evidenziato come negli ultimi 8 anni sono stati più che dimezzati i consumi di acqua, intervenendo principalmente sulla ricerca e riduzione degli sprechi.

Parallelamente è stato adeguato, circa ogni anno, il minimo contrattuale impegnato (mci) agli effettivi consumi. E proprio grazie a questa condotta, oggettivamente attenta ed oculata, è stato possibile riuscire a mantenere una incidenza unitaria del costo dell'acqua praticamente costante rispetto ai volumi calanti di prodotto finito realizzati nello stabilimento della centrale.

La società evidenzia, ancora, che tale indicatore è molto importante per la sostenibilità del costo industriale di trasformazione e ha consentito di proteggere alcune produzioni dal rischio di essere allocate presso altri stabilimenti del gruppo Parmalat, ove il costo industriale è più competitivo.

Se ciò non fosse accaduto, il latte crudo laziale (di cui CLR è acquirente per oltre il 40% del totale prodotto dagli allevamenti regionali) non avrebbe avuto uno sbocco industriale sufficiente ad evitare una crisi del settore agroalimentare già in sofferenza per cause strutturali e contingenti, oggi aggravate dalla emergenza per la diffusione del virus Covid19.

Fatte queste premesse, CLR lamenta il fatto che si è vista applicare un consistente aumento delle tariffe per il prelievo idrico nella misura di un rincaro di circa il 70% rispetto alla tariffa previgente. CLR da sola paga il 27% dell'incremento del consumo dell'utenza industriale ad alta idroesigenza del Lazio Centrale (su 8) ed il 16% dell'intera utenza ad uso industriale (65).

Il Gestore ACEA ATO2 S.p.A., infatti, recapitava sia fatture riportanti la richiesta di un saldo per il conguaglio con decorrenza retroattiva al 1 gennaio 2019 sia fatture relative al consumo per l'anno in corso 2020.

Avverso tali richieste CLR (soprattutto in relazione alla fattura ACEA del 22/04/2020 per un importo di € 207.285,41 iva inclusa), proponeva reclamo con articolate richieste tra cui la sospensione immediata della riscossione delle fatture emesse, richiesta di applicazione di incremento al di sotto della soglia del 10%, richiesta di essere annoverati nella categoria di utenza non domestica denominata “altri usi” o in subordine applicazione di tariffa intermedia tra quella applicata e quella prevista per uso agricolo e zootecnico ad alta idroesigenza).

CLR, in particolare, riteneva poi applicabile l’art. 14.1 del TICSII riguardante la sostenibilità per l’utenza.

A seguito di esposto a questo Organo di Garanzia, in data 13 ottobre 2020, veniva istituito un tavolo tecnico a distanza a cui partecipavano CLR, ACEA ATO 2 e la STO ATO 2.

In quella sede sono emersi alcuni profili di criticità del sistema tariffario che il Garante intende condividere con questa rispettabile Conferenza.

In particolare.

Per quanto riguarda la clausola di salvaguardia di cui all’art. 14.1 del TICSII, pur ammettendo che tale clausola non sia riferita al singolo utente ma ad una categoria, non è di facile reperimento l’impianto normativo e regolatorio dal quale si dovrebbe ricavare la corrispondente definizione di categoria.

Considerata la notevole diversità tra loro delle utenze industriali e quindi per una maggior tutela degli utenti sarebbe forse più corretto verificare il rispetto del vincolo del 10% anche per le singole sottocategorie.

Tra l’altro CLR sostiene che detto vincolo del 10% non sia stato rispettato per l’uso al quale appartiene CLR (uso industriale ad alta idroesigenza), poiché dalle simulazione preTICSII (ricavi per € 4.486.189) alle simulazioni postTICSII (ricavi per € 5.096.340) corre un aumento del 14% (sforando del 4% il limite).

Un altro aspetto di criticità riguarda il fatto che l'ARERA abbia voluto introdurre una siffatta clausola di sostenibilità riferendola ad una generica macrocategoria (ovvero usi diversi dal domestico, che comprende quindi l'insieme di usi artigianali/commerciali, industriali, Pubblici, etc..) e non invece ad un raggruppamento più selezionato e ristretto, tale da produrre una efficace/effettiva tutela per gli appartenenti a tale categoria.

Occorre allora verificare se l'ARERA in realtà abbia voluto riferirsi a ciascuna delle possibili 6 categorie previste dall'art. 8.1 del TICSÌ ed, ove presenti, alle relative sottocategorie; anche perché se così non fosse, sembrerebbe conferita in capo alle ATO la facoltà di differenziare in senso eccessivamente favorevole il trattamento alle utenze Pubbliche, trasferendo in maniera sbilanciata i maggiori oneri sulle restanti categorie di utenze le cui tariffe, maggiorate, avrebbero una funzione di compensazione al fine di realizzare l'isoricavo per il Gestore.

Tra queste restanti utenze, potrebbero perciò rientrare gli utenti industriali ad alta idroesigenza, fortemente penalizzati alla luce delle tabelle di cui alla relazione descrittiva allegata alla Delibera della Conferenza dei Sindaci di ATO2 n. 4-19, di cui il medesimo allegato n.1 ne riporta il riferimento.

Tra queste sole 8 utenze industriali, CLR è quella che ne riceve il maggiore impatto sia in termini assoluti che percentuali. CLR da sola paga circa il 27% dell'incremento del corrispettivo a carico di tutta la sottocategoria.

CLR evidenzia poi che, nel caso in esame, anziché essere tutelata per la sua migliore gestione negli anni passati, con il sistema tariffario previgente, si vede oggi costretta ad incrementare, più di ogni altra azienda, il proprio contributo ai costi di ACEA (in ragione del pur condivisibile vincolo dell'isoricavo complessivo del Gestore affermato dalla norma).

E ancora.

CLR sottolinea inoltre il fatto che in un passaggio della relazione descrittiva alla Delibera 4-19 di ATO2 (pag. 21) si cita testualmente che "Per le utenze non domestiche è prevista l'applicazione di

una clausola di salvaguardia a tutela delle utenze per le quali l'applicazione della nuova articolazione tariffaria comporterebbe un incremento significativo dell'importo fatturato. In tali casi, il gestore si impegna ad identificare, su richiesta del cliente, la tariffa più favorevole nell'ambito di quelle approvate”

Emerge allora la necessità di verificare in che termini CLR potrebbe essere ammessa a questa salvaguardia o, quantomeno, l'applicazione della tariffa agricola e zootecnica, in ragione della specificità di CLR come elemento insostituibile della filiera agroalimentare, ed integrato con essa al punto di poter essere considerato step finale della produzione primaria (cosiddetta “alla stalla”).

Tale peculiarità di CLR, ovvero la collocazione in stretta correlazione con la filiera agroalimentare, è testimoniata dal fatto che nella compagine azionaria di Centrale del Latte vi è anche una partecipazione pubblica, seppur minoritaria (7% di Roma Capitale) oltre ad una partecipazione degli stessi allevatori nella misura del 18%. Tale presenza fu mantenuta, all'epoca della privatizzazione, come garanzia proprio della funzione sociale svolta nella filiera locale, ulteriormente testimoniata dall'impegno a ritirare il latte dagli allevamenti anche se molto spesso in eccesso rispetto ai fabbisogni industriali derivanti dalla produzione interna, ancor più accentuato ed apprezzato nel contesto attuale di crisi dei consumi per la pandemia.

Nel dettaglio, per quanto riguarda l'applicazione della tariffa agricola e zootecnica, dovrebbe essere sintomatico anche il codice ATECO di CLR, che recita “trattamento igienico del latte” (10.51.10) e non “produzione dei derivati del latte” (cod. Ateco 10.51.20), proprio perché a differenza di altre aziende simili, le viene riconosciuto inequivocabilmente il ruolo terminale nel processo di produzione primario agro-alimentare del latte alla stalla, che di fatto viene ritirato e trattato igienicamente per essere utilizzato anche da altri trasformatori della filiera.

In secondo luogo, la proposta di una tariffa base ispirata a quella della categoria agricola e zootecnica (valore base pari a 1,10 €/mc rispetto a quello precedente di 0,87 €/mc) rappresenterebbe

una soluzione, per quanto inedita, giustificabile con la specificità della Centrale del Latte e coerente con i principi generali dell'intervento regolatorio.

CRL accetterebbe questa tariffa base assimilata a quella dell'inquadramento indicato che, seppure soggetta ad un rincaro di oltre il 25% rispetto alla precedente, risulterebbe pur sempre meno onerosa di quella applicata se venisse applicata a tutti i consumi di CLR.

Le argomentazioni avanzate da CLR troverebbero peraltro conferma dal confronto con altre realtà all'interno degli ATO sul territorio nazionale.

Nella Regione Lombardia, ad esempio, le Tariffe del SII applicate dal Gestore Tea Acque evidenziano, tra l'altro, una struttura dei prezzi in termini di tariffa base acquedotto (senza scaglioni e per tutto il consumo) che ha evitato la sperequazione tra usi pubblici ed usi privati, uniformandola per tutti ad un valore di sostenibilità pari a circa 0,68 €/mc per il 2018 e 0,70 €/mc per il 2019.

Parimenti, in Regione Piemonte, il gestore Smat Torino ha attivato prontamente le nuove tariffe idriche, adottando una struttura dei prezzi in cui la tariffa base per tutti è stata posta ad un valore di sostenibilità pari a circa 0,92 €/mc.

Questi esempi testimoniano infine che l'articolazione tariffaria è ancora molto eterogenea sul territorio nazionale, ovviamente riflettendo una preesistente disomogeneità degli impianti e della disponibilità della risorsa idrica.

Si conferma però il fatto che la Delibera ARERA (attraverso il TICS), pur nell'obiettivo di preservare il principio dell'isoricavo e della copertura dei costi per il Gestore, può consentire altresì di contenere al massimo, ove possibile, sperequazioni tra soggetti dello stesso territorio, riducendo gli effetti inflattivi su singole categorie, e favorendo sostenibilità e gradualità per le utenze, evitando negativi effetti distorsivi su singoli soggetti.

Alla luce di quanto esposto, CLR ravvisa anche la violazione del principio "chi inquina paga" e dell'art. 21 TICS - vincolo sui ricavi.

In particolare.

Sarebbe evidente che, per quanto detto ora, nel caso di CLR, l'impostazione delle tariffe configuri anche una divergenza rispetto ai principi di fondo cui l'Autorità Nazionale di regolamentazione della materia ha mostrato di volersi ispirare, tra i quali svetta su tutti quello per cui "chi inquina paga", i richiamati principi di sostenibilità e gradualità di applicazione, richiamando più volte nella Delibera 665/17 il collegamento tra l'azione regolatoria e la trasparenza verso l'utenza in un quadro di cost-reflectivity del comparto idrico.

Come è stato rappresentato a questo Garante, CLR dispone di un proprio impianto di trattamento e depurazione delle acque, che le consente di reimmettere in circolo l'acqua prelevata in un corpo ricettore finale in condizioni di assoluta Sicurezza Ambientale, sotto la propria responsabilità e senza aggravio di costi per il mancato recapito in pubblica fognatura.

Spese ed investimenti assai onerosi quelli del depuratore, assai più onerosi dei costi che deriverebbero dall'allaccio in pubblica fognatura alle tariffe configurate attualmente, che consentirebbe inoltre di accedere alla norma di salvaguardia prevista in favore di chi scarica i propri reflui nei condotti di fognatura pubblica appunto.

Appare in effetti singolare che la circostanza di non produrre impatto ambientale e di non gravare sui costi pubblici per il collettamento ed il trattamento dei propri reflui preclude alla CLR l'accesso alla salvaguardia prevista all'art. 21.2 del TICSII per cui "La spesa annua di ciascun utente industriale p-esimo, a parità di reflu scaricato (volume e caratteristiche qualitative), non può essere incrementata di un valore superiore al 10% annuo rispetto alla spesa sostenuta con il metodo previgente".

Un'altra doglianza di CLR riguarda il mancato rispetto dell'obbligo di rendicontazione e conguaglio a favore delle utenze tra eventuali maggiori ricavi e costi

Nella Conferenza dei Sindaci ATO2 Lazio Centrale dell'8 ottobre 2019 (Delibera 4-19) si prevede (come già menzionato più sopra) che "a parità di tariffa applicata, il mero superamento del minimo

impegnato determina un corrispettivo più basso per il Gestore di oltre 18 milioni di euro che è stato recuperato incrementando le quote variabili e le quote fisse su tutte le utenze non domestiche. Tale soluzione tuttavia, può determinare un incremento dell'importo fatturato agli utenti caratterizzati da un consumo uguale o superiore al minimo impegnato" (paragrafo uso non domestico pag.19). "Per evitare un doppio effetto incrementativo su questi ultimi utenti, si è definito come limite di tariffa base il valore massimo degli impegni delle utenze che confluiscono in ciascuna tariffa".

Tali condizioni di miglior favore per le utenze nel loro complesso (ampliati i limiti superiori di consumo ed abolito il minimo impegnato fatturato anche se non consumato) hanno generato per il gestore un rischio di minore ricavo e quindi nello stesso paragrafo (pag.20) si afferma che "pertanto per recuperare i circa 32 milioni di euro si è operato sia sulla parte variabile che sulla parte fissa della tariffa acquedotto aumentando i rispettivi prezzi unitari ai valori 2018."

Per proseguire (pag.21)" per le utenze non domestiche è prevista l'applicazione di una clausola di salvaguardia a tutela delle utenze per le quali l'applicazione della nuova articolazione tariffaria comporterebbe un incremento significativo dell'importo fatturato. In tali casi il Gestore si impegna ad identificare su richiesta del cliente, la tariffa più favorevole nell'ambito di quelle approvate".

Ed infine, (pag 22) che "Ad ogni buon conto resta fermo che eventuali ricavi in eccesso saranno restituiti dal medesimo gestore con conguagli negativi in fattura, ai sensi della normativa vigente".

Alla luce di tali disposizioni non è infondato prendere in considerazione l'ipotesi che CLR potrebbe essere destinataria di eventuali restituzioni da parte del gestore dei ricavi in eccesso.

Parte Seconda

L'attuazione del S.I.I. nella Regione Lazio.

2.0 L'attuazione del Sistema Idrico Integrato nella Regione Lazio

Il sistema informativo del S.I.I.

Anche nel corso dei due semestri trascorsi sono state adottate tutte le misure idonee a rendere il più possibile conoscibili le attività svolte dai soggetti del SII, e ciò al fine, sempre nei limiti delle competenze professionali specifiche di codesto Organo di Garanzia, di assicurare ai cittadini la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici e conoscitivi concernenti sia i servizi di adduzione, captazione e distribuzione dell'acqua, nonché di fognatura e depurazione sia di igiene urbana svolti dai gestori.

Si prende atto che la nuova banca dati prevista dall'art. 5 della legge regionale n. 5 del 2014 risulta non ancora attiva.

La Consulta degli Utenti e Consumatori del Sistema Idrico

Nel corso l'anno trascorso, viste le difficoltà dovute alle regole sul distanziamento sociale e il lavoro da remote la Consulta è stata convocata informalmente e ha affrontato le problematiche strettamente legate all'emergenza Covid-19.

In particolare in coordinamento anche con i sindaci del Lazio nei mesi di marzo e aprile è stata portata avanti l'iniziativa tesa alla sospensione del pagamento delle bollette del servizio e dei distacchi dell'approvvigionamento dell'acqua alle abitazioni. Si è anche occupata dei profili relativi alla applicabilità di un bonus idrico sociale speciale che rispondesse alle esigenze dei cittadini in forte crisi economica a causa della sospensione del lavoro.

Il Consiglio dei responsabili delle le Segreterie Tecniche Operative

Il Garante si è sempre relazionato, portando avanti la prassi di continuo confronto con tutti i Responsabili delle STO che partecipano in modo concreto e risolutivo e altamente collaborativo con l'Organo di Garanzia.

Lo stato attuativo delle O.T.U.C.

Per quanto riguarda lo stato operativo delle O.T.U.C., quello relativa all'Ambito n. 4 provincia di Latina continua ad essere funzionante e quello relativa all'Ambito n. 5 provincia di Frosinone è stato costituito e risulta funzionante.

La Conferenza dei Sindaci dell'ATO n. 3 ha approvato all'unanimità il Regolamento di costituzione e funzionamento dell'OTUC dell'ATO n. 3.

2.1 Il governo degli ambiti territoriali.

Per quanto riguarda l'**Ambito n. 1** Lazio Nord-Viterbo, sono da completare i trasferimenti degli impianti da parte dei comuni al gestore.

Di rilievo la deliberazione della Giunta della Regione Lazio del 19 maggio 2020, n. 276. Che ha dato una soluzione definitiva alle istanze promosse dall'ISDE Medici per l'ambiente- Viterbo sulla non potabilità delle acque del lago di Vico.

In particolare.

L'accesso ad acque pulite e salubri è un diritto garantito dalla nostra Costituzione, da leggi nazionali, direttive comunitarie e sancito dalla Dichiarazione universale dei Diritti umani.

Anche a seguito dei cambiamenti climatici la disponibilità e la qualità dell' acqua dolce va sempre più riducendosi. Fondamentale risulta quindi la tutela di questa risorsa preziosa ed unica per la vita anche attraverso il contrasto di tutte quelle azioni e attività che di fatto ne alterano le caratteristiche di idropotabilità.

Ciò premesso, è nota ormai da tempo la compromissione dell'ecosistema e della qualità delle acque da destinare ad uso potabile del lago di Vico, e questo a causa delle attività antropiche che si svolgono nella sua caldera.

Questa grave situazione è da anni oggetto di studi, ricerche e progetti da parte di Enti e Università (Istituto superiore di Sanità, Consiglio nazionale delle Ricerche - CNR, Università della Tuscia, Università di Roma La Sapienza, Università degli Studi Roma Tre e Arpa-Lazio).

Da oltre un decennio l'Associazione medici per l'ambiente - Isde di Viterbo studia e documenta anche l'inadeguatezza e l'inefficacia dei sistemi di potabilizzazione e il possibile e connesso rischio sanitario per le popolazioni (si vedano le segnalazione del 2010, 2012, 2014, 2015 e 2020).

La grave situazione di degrado della qualità delle acque del lago di Vico come fornitore di acqua potabile e l'inadeguatezza e l'inefficacia dei sistemi di potabilizzazione dei due comuni circumlacuali era già stata attestata nel "Memorandum" redatto nel 2009 dalla Asl di Viterbo, continua ad essere sottolineata costantemente dall'Istituto Superiore di sanità, e trova riscontro nel

mantenimento e dalla reiterazione delle ordinanze di non potabilità delle acque per uso umano nei due Comuni circumlacuali (nel comune di Caprarola, risulta in vigore, come da sito della Asl di Viterbo del giorno 2 agosto 2020 l'ordinanza di non potabilità n. 92 del 28 dicembre 2012 e nel comune di Ronciglione risultano in vigore le ordinanze: rete idrica lago di Vico- Ordinanza n.11 del 19 gennaio 2015 e rete idrica Fogliano ordinanza n. 135 del 25 luglio 2017.

La deliberazione del 19 maggio 2020 n. 276 della Giunta regionale del Lazio, avente ad oggetto: “ Revoca parziale della deliberazione di Giunta regionale 2 aprile 2004, n.237 e revoca della deliberazione di Giunta regionale 15febbraio 2013, n. 43. Approvazione della designazione e della classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.” ha riconosciuto il degrado delle acque del lago di Vico.

Le acque lacustri da destinare a produzione di acqua potabile vengono infatti classificate di categoria inferiore ad A3 e si stabilisce pertanto che : “... tali acque possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo qualora non sia possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e solo dopo opportuno trattamento...”.

Sul sito del Ministero della salute si evidenzia che: “...per essere destinate alla produzione di acque potabili, le acque dolci superficiali sono classificate dalle Regioni nelle categorie A1, A2 e A3,secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche; di conseguenza sono sottoposte a trattamenti diversi:

Categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione;

Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;

Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione.

Le acque dolci superficiali, che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori limite della categoria A3, possono essere utilizzate solo quando non sia possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento; in tale circostanza, le acque devono

essere sottoposte a opportuno trattamento per rispettare le norme di qualità delle acque destinate al consumo umano”.

Nella deliberazione regionale su citata alla pagina 5 ai punti 5 e 6 si legge :

“...5. che le acque del lago di Vico – Ronciglione – Casilino, sulla base delle risultanze analitiche ottenute dai monitoraggi effettuati da Arpa Lazio ai sensi dell’Allegato 2 alla parte terza, sezione A del decreto legislativo 152/2006, sono classificate in categoria inferiore ad A3, per il parametro temperatura, pertanto tali acque possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo qualora non sia possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di rispettare le norme di qualità delle acque destinate al consumo umano, fermo restando il rispetto delle indicazioni relative alla proliferazione algale riportate al punto 11;

6. che le acque del lago di Vico – Caprarola – S. Lucia, sulla base delle risultanze analitiche ottenute dai monitoraggi effettuati da Arpa Lazio ai sensi dell’Allegato 2 alla parte terza, sezione A del decreto legislativo 152/2006, sono classificate in categoria inferiore ad A3, per il parametro temperatura, pertanto tali acque possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo qualora non sia possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di rispettare le norme di qualità delle acque destinate al consumo umano...”.

L’Associazione medici per l’ambiente - Isde di Viterbo, chiede alle competenti Istituzioni, per quanto sopra esposto e in ossequio alle vigenti normative nazionali e internazionali in tema di diritto alla salute ed accesso all’acqua potabile, di intervenire per l’abbandono della captazione delle acque dal lago di Vico e il rifornimento di acqua potabile per le popolazioni di Caprarola e Ronciglione valorizzando sistemi alternativi.

In ordine all’**Ambito 2** Roma procedono le acquisizioni da parte di Acea Ato 2 degli impianti dei comuni, non ancora conferiti.

E' stata convocata la Conferenza dei sindaci dell'ATO n. 2 in data 4-20 novembre e sono stata approvate le tariffe per il nuovo periodo di riferimento.

Nell' **Ambito 3** Rieti é stato definitivamente costituito il nuovo gestore nell'ATO n. 3, Acqua Pubblica Sabina S.p.a., con sede in Rieti, nella via Salaria n. 3, con conseguente passaggio del personale, ai sensi dell'art. 2112 c.c., dalla cedente SOGEA S.p.a. e risulta operativo.

Sono ancora in corso di trasferimento al nuovo Gestore le opere relative al SII dei comuni di Rieti, Antrodoco, Borgovelino, Castel S. Angelo e Leonessa.

Nella Conferenza dei Sindaci dell'ATO n. 3 è stato approvato l'aggiornamento tariffario per gli anni 2020-2023 e la nuova articolazione tariffaria TICSI.

Sono state aggiornate le Carte dei Servizi in attuazione delle deliberazioni dell'ARERA.

Per quanto riguarda l' **Ambito 4** Latina, si sta dando attuazione all'Accordo di Programma Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 per interventi di miglioramento del S.I.I. tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, La Regione Lazio e i cinque Ambiti Territoriali Ottimali, e alla Segreteria tecnica operativa di redigere il relativo Piano Economico Finanziario.

Per quanto riguarda le infrastrutture, tra le opere completate nell'Ambito si segnalano il nuovo Pozzo denominato "Donkei" nel Comune di Amaseno, la ricostituzione del rilancio di Cala Inferno a Ponza, il risanamento della rete idrica di Sezze, miglioramento dell'impianto di depurazione di Nettuno, rifacimento dei letti di essiccamento dell'impianto di depurazione del Comune di Cori e di Rocca Gorga, di Borgo Faiti nel Comune di Latina.

Anche nei due semestri comunque si registrano segnalazioni degli utenti in ordine alle continue interruzioni del flusso dell'acqua e alla sua qualità.

In **Ambito 5**, con la Conferenza dei Sindaci dell'ATO n. 5 del 24 gennaio 2019 ha provveduto a nominare l'organo di revisione economico-finanziaria e ha approvato il Regolamento per le perdite occulte.

Nel mese di novembre 2019 è stato sottoscritto un Accordo, tra Acea Ato 5, STO e OTUC per la regolarizzazione delle utenze abusive.

E' stato evidenziato come quasi un terzo dell'importo delle fatture va a coprire i costi della risorsa idrica sottratta ogni giorno da utenze non censite. Gli abusivi danneggiano essenzialmente gli utenti onesti e sono la prima causa dell'aumento tariffario.

Gli studi commissionati da Acea Ato 5 stimano in 15 milioni di metri cubi all'anno il quantitativo d'acqua sottratto dalla rete idrica da soggetti che usufruiscono del servizio senza pagare il dovuto.

Per far fronte a tale fenomeno, che incide in maniera significativa sul costo dei servizi e quindi sulla tariffa oltre a rappresentare una grave violazione del principio di uguaglianza tra tutti gli utenti, Acea Ato 5, la Sto dell'Autorità d'Ambito e l'Otuc (Organismo di tutela degli utenti e consumatori) hanno firmato un accordo finalizzato a promuovere la regolarizzazione degli abusivi, alla presenza di questo Organo di Garanzia.

L'emersione di chi non è in regola e il conseguente recupero dei metri cubi consumati, infatti, incide direttamente sulle bollette, poiché l'attuale metodo tariffario prevede che la tariffa idrica in vigore ogni anno sia stabilita sulla scorta dei metri cubi fatturati due anni prima.

Recuperare in fattura metri cubi - prima invece sottratti abusivamente - fa sì che si abbassino le tariffe e quindi le bollette di tutti.

Si prevedono forti agevolazioni per quanti decideranno di mettere a posto la propria posizione, sottoscrivendo un regolare contratto di fornitura con Acea Ato5, nella consapevolezza che maggiore sarà l'emersione degli abusivi, maggiore sarà il vantaggio per tutti gli utenti.

In particolare, l'accordo prevede che:

- chi si regolarizzerà entro il 31 marzo 2020 non pagherà nulla di più rispetto ai costi previsti per l'attivazione di una nuova fornitura (circa 100 euro per un'utenza domestica residenziale);

- chi si regolarizzerà entro il 30 giugno 2020 dovrà invece corrispondere, oltre agli oneri previsti per una nuova fornitura, anche un terzo del consumo medio annuo stimato per la propria tipologia di utenza;

- chi, infine, si regolarizzerà entro il 31 dicembre 2020, dovrà corrispondere, in aggiunta ai costi di una nuova fornitura, anche un terzo del consumo medio annuo stimati per la tipologia di utenza per ogni annualità d'abuso fino a massimo 5 anni.

La regolarizzazione delle utenze 'non a norma' potrà avvenire solo qualora sussistano i presupposti tecnico-amministrativi richiesti dalla normativa di settore (regolarità urbanistica dell'immobile, attestato di imbocco in fogna).

Nel corso del 2020 si sta dando attuazione con gradualità all'Accordo sopracitato.

2.2 Le tariffe.

Per quanto riguarda le tariffe applicabili agli utenti per l'erogazione del servizio, si continua a dare attuazione alle nuove delibere dell'ARERA.

2.3 La nuova Carta dei Servizi.

In esecuzione delle recenti delibere dell'AEEGSI sopracitate, i gestori, di intesa con le STO stanno adottando una rinnovata Carta dei Servizi ispirata ai principi del diritto all'acqua, eguaglianza e imparzialità di trattamento, continuità del servizio, partecipazione, cortesia, efficacia ed efficienza, chiarezza e comprensibilità dei messaggi, sostenibilità dell'uso della risorsa idrica e corretto e razionale uso dell'acqua.

Si delinea a livello regionale l'elaborazione di una specifica normativa per l'istituzione di una Carta Unica dei Servizi per la Regione Lazio.

2.4 Attività dell'Ufficio del Garante.

Rapporto semestrale sulla gestione del servizio idrico integrato nella Regione Lazio I° e II° semestre 2020

I reclami, gli esposti, le segnalazioni e le note ricevute e prese in considerazione dall'Ufficio risultano pari a 500 circa tenuto.